

CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO-LEGGE N. 230/2003

La Tecnica della Scuola del 30/10/2003

E' stato definitivamente convertito nella legge n. 285 del 23 ottobre 2003, il decreto legge n. 230 del 31 luglio 2003, recante ulteriore finanziamento per la corresponsione dei compensi spettanti al personale impegnato nella sessione riservata (sia per la docenza dei corsi sia nelle commissioni dei relativi esami finali) per l'abilitazione o idoneità all'insegnamento nella scuola materna, elementare, secondaria ed artistica.

La legge n. 285 del 23 ottobre 2003 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2003 ed è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Per visionare la legge n. 285 del 23 ottobre 2003, consulta "Ulteriori approfondimenti".

LEGGE N. 285 DEL 23 OTTOBRE 2003

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 31 LUGLIO 2003, N. 230,
RECANTE ULTERIORE FINANZIAMENTO DELLA SESSIONE RISERVATA DI ESAMI
PER L'ABILITAZIONE O L'IDONEITÀ ALL'INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA MATERNA,
ELEMENTARE, SECONDARIA ED ARTISTICA (RIF. GU N.248 DEL 24/10/2003)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge

Art. 1

1. E' convertito in legge il decreto-legge 31 luglio 2003, n. 230, recante ulteriore finanziamento della sessione riservata di esami per l'abilitazione o l'idoneità all'insegnamento nella scuola materna, elementare, secondaria ed artistica.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 ottobre 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca

Visto, il Guardasigilli: Castelli

DECRETO LEGGE N. 230 DEL 31 LUGLIO 2003

ULTERIORE FINANZIAMENTO DELLA SESSIONE RISERVATA DI ESAMI PER L'ABILITAZIONE
O L'IDONEITÀ ALL'INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE,
SECONDARIA ED ARTISTICA (RIF. GU N.196 DEL 25/08/2003)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che gli stanziamenti autorizzati dalla normativa in materia si sono rivelati insufficienti rispetto al numero di coloro che, in possesso dei requisiti prescritti, hanno partecipato alla sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento;

Considerato che l'insufficienza dei finanziamenti non ha reso possibile la corresponsione dei compensi spettanti a tutto il personale impegnato nella sessione riservata, sia per la docenza nei corsi, sia nelle commissioni dei relativi esami finali, ingenerando un diffuso contenzioso, con numerose sentenze di condanna dell'Amministrazione al pagamento delle somme dovute ed alla corresponsione dei relativi interessi legali, con pignoramenti di beni dello Stato;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di destinare alla copertura del maggiore fabbisogno di spesa un finanziamento aggiuntivo, ad evitare ulteriori sentenze di condanna dell'Amministrazione con conseguenti aggravii di spese;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 luglio 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Per la copertura del maggior fabbisogno derivante dall'espletamento della sessione riservata di esami finalizzata al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è autorizzata la maggiore spesa di 34,083 milioni di euro per l'anno 2003 e di 19,317 milioni di euro per l'anno 2004.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, quanto a 34,083 milioni di euro per l'anno 2003 e quanto a 19,317 milioni di euro per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003/2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
3. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 luglio 2003

Ciampi

Berlusconi, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Moratti, *Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

Tremonti, *Ministro dell'Economia e delle Finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: Castelli